



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana

90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Cod. Fisc. 80012000826

Il Dirigente Generale

Tel. 091.7071785 – Fax 091.7071700
dirgenbci@regione.sicilia.it

Palermo Prot. n. 2528 del 18 gennaio 2021

Allegati n.

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID 19 - DPCM del 14 gennaio 2021 – Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 - Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 – Modalità di resa della prestazione lavorativa.

A tutti i Dirigenti di Aree e Servizi
Centrali e Periferici del Dipartimento dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
LORO SEDI

e, p.c. All'Assessore per i Beni Culturali
e l'Identità Siciliana
SEDE

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
della Funzione Pubblica e del Personale
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI

Com'è noto con DPCM del 14 gennaio 2021, pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 della GURI n. 11 del 15 gennaio 2021, il Governo nazionale, in ragione dell'attuale andamento della curva epidemica, ha adottato nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Le disposizioni di cennato DPCM si applicano dalla data del 16 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

Si segnala che l'articolo 3 del Decreto di cui si discute ha conferito al Ministro della Salute la possibilità di adottare, in ragione dei dati epidemiologici disponibili, “*Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*”.

Orbene, con successiva Ordinanza del 16 gennaio 2021, pubblicata in pari data sulla GURI n. 12, il Ministro della Salute ha appunto emanato “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia*” finalizzate ad applicare alla nostra Regione nel periodo dal 17 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 misure di mitigazione maggiormente restrittive fino al massimo livello di intensità.

Con consequenziale Ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16 gennaio 2021 il Signor Presidente della Regione Siciliana ha ordinato che *“Nel territorio della Regione Siciliana hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, salvo la applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio di cui alla presente Ordinanza”*.

Per quanto d'interesse si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che l'articolo 3 in parola, al comma 4 lettera i), testualmente prevede *“i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”*.

In questo contesto appare opportuno ricordare che con Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante *“Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”*, pubblicato nella GURI n. 268 del 28 ottobre 2020, così come prorogato dal Decreto 23 dicembre 2020, pubblicato nella GURI n. 323 del 31 dicembre 2020, si è previsto che *“Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa”* (Articolo 1) e che *“Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato”* (Articolo 3. comma 3).

Dal richiamo normativo sin qui effettuato è palmare che, in ragione del combinato disposto dell'Ordinanza del 16 gennaio 2021 del Ministro della Salute e dell'articolo 1 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16 gennaio 2021 del Signor Presidente della Regione Siciliana, nel periodo dal 17 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 presso gli Uffici Centrali e periferici del Dipartimento BB.CC. ed I.S., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 3 del decreto del ministro della funzione pubblica del 19 ottobre 2020 (vigente sino al 31 gennaio 2021) e della previsione di cui articolo 3, comma 4 lettera i), del DPCM 14 gennaio 2021, l'attività lavorativa in presenza è da limitarsi al personale che svolge mansioni indifferibili che richiedono la presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza, mentre il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile, sempre che il carico di lavoro individuale si presti in tal senso.

A tal proposito non è ultroneo ricordare che già nella precedente Circolare prot. n. 29527 del 3 agosto 2020 questa Direzione generale aveva avuto modo di porre l'attenzione sulla circostanza che dal 19 luglio 2020, in ragione dell'entrata in vigore della Legge n. 77 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, non è più possibile esentare dal servizio quei dipendenti le cui attività non siano organizzabili in modalità agile.

Riguardo all'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza si rinvia a quanto contenuto all'articolo 3 del D.D.G. n. 870 del 20 marzo 2020 di questa Direzione generale, fatta salva la possibilità per i dirigenti d'Istituto e per i dirigenti dei Servizi centrali di incrementare la platea delle attività indifferibili, che è possibile rendere in presenza, al fine di traguardare l'obiettivo di garantire la funzionalità degli uffici.

Resta inteso che le istruzioni operative contenute nella presente Circolare saranno in vigore dal 19 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, fatto salvo che queste sono dinamicamente applicabili nella denegata ipotesi che la collocazione della nostra Regione nella così detta “zona rossa” continui oltre tale termine.

Del pari resta inteso che nell'auspicata evenienza che al 31 gennaio 2021 la curva epidemica in Sicilia sia tale da consentire l'uscita dalla così detta “zona rossa” codesti Servizi torneranno ad operare secondo i criteri adottati sino al 15 gennaio 2021.

Si confida nel puntuale adempimento di quanto diramato con la presente.

Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro